

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma , 31 ottobre 1991

UFFICIO STUDI

Prot. n. 190566

Allegati

Agli Enti ed alle Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione

LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Gabinetto
Via Molise, 2
00187 ROMA

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Dir. Gen. delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo
Via Campania, 59/C
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 164

OGGETTO: documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16, primo comma, lett. d), della legge 10 giugno 1978, n. 295, 15, primo comma, lett. d) della legge 22 ottobre 1986, n. 742, 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 11, quarto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

1. Questo Istituto, con circolare n. 140 del 9 novembre 1990, ha invitato le imprese a trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e alla

gestione delle imprese di assicurazione, dei requisiti di cui agli artt. 16, primo comma, lett. d), e 15, primo comma, lett. d), rispettivamente delle leggi n. 295/1978 e n. 742/1986.

Nella medesima circolare, al punto 5, questo Istituto ha richiesto anche la trasmissione della documentazione comprovante l'assenza di cause di impedimento previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

In proposito, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle imprese in indirizzo sui nuovi adempimenti previsti dal decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 concernente "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".

In particolare, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della citata legge n. 203/1991 dovranno essere trasmessi a questo Istituto, anche i certificati comprovanti l'insussistenza di procedimenti in corso (e, quindi, non soltanto dei provvedimenti definitivi) per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Considerato che i certificati antimafia rilevano, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, per la verifica dell'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti interessati nonché del permanere dei suddetti requisiti per il periodo di esercizio dell'attività stessa, è da tenere presente che ai sensi del citato art. 20, ottavo comma, della legge n. 203/1991 la dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta solo allorquando la competente Prefettura non provveda a rilasciare le certificazioni entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Infine si ritiene opportuno precisare che la certificazione "antimafia" deve essere rilasciata non soltanto nei confronti degli amministratori e dei legali rappresentanti, ma anche nei confronti della società.

2. Per quanto riguarda i termini di trasmissione della documentazione prevista nella circolare cui si fa seguito, tanto per quelli stabiliti al punto 4 quanto per quelli fissati al punto 5, si

ritiene necessario precisare che, a parziale modifica delle istruzioni già date e fermo restando il termine previsto per il caso di conferma nelle cariche (e cioè di trasmissione della documentazione unitamente al bilancio dell'esercizio successivo all'avvenuta conferma), nell'ipotesi di mutamento delle persone che ricoprono le cariche indicate nella circolare 140, dovrà essere data immediata comunicazione del mutamento stesso, cui dovrà far seguito al più presto e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni la trasmissione della documentazione necessaria; e ciò a qualunque titolo sia avvenuto il mutamento, e quindi anche nel caso che il mutamento avvenga in occasione del rinnovo delle cariche.


3. Ciò premesso, poichè può accadere che nel periodo successivo alla trasmissione della documentazione fatta pervenire nei termini e secondo le modalità stabilite nei punti precedenti, intervenga il sorgere di una causa di impedimento, è necessario che la circostanza venga comunicata a questo Istituto, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui il soggetto o la società ne sia venuta comunque a conoscenza.

La comunicazione dovrà essere effettuata con il mezzo più rapido, preferibilmente mediante telefax o telex.

4. Con l'occasione, si ritiene opportuno ricordare che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, questo Istituto valuta la posizione del richiedente ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge n. 20/1991, esaminando, tra l'altro, anche la certificazione antimafia per la persona fisica o la persona giuridica e i relativi amministratori, rappresentanti legali, sindaci e direttori generali, così come previsto nel d.m. 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991.

Ciò stante, sembra utile precisare che, essendo intervenute le modifiche legislative di cui si è già detto al punto 1 della presente circolare, all'istanza di autorizzazione, redatta in conformità al modello allegato al decreto dovrà essere unita, tra l'altro, la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 2, primo comma, punto 3 del citato D.M. 10 luglio 1991, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla nuova normativa antimafia più volte citata.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

Il Presidente
(Domenico Forzin)



PPA-PDB/lm

N. B.

La presente circolare va ritenuta vigente esclusivamente in ordine alla fissazione dei termini di comunicazione delle prescritte informazioni sugli organi sociali.
Per il resto, le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi abrogate.